

R.D. 31-8-1933 n. 1592

Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 7 dicembre 1933, n. 283.

§ 3. - Doveri e disciplina

84. I professori di ruolo, ancorché alla loro cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori, hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre; di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati, e cioè adunanze di Consigli delle Università o Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti medi d'istruzione e simili.

85. Ai professori è garantita libertà di insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.

86. I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o Istituto cui appartengono.

Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facoltà o Scuola, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

(commento di giurisprudenza)

87. Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

1) la censura;

2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un anno;

- 3) la revocazione;
- 4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;
- 5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

88. La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore.

Essa è inflitta per iscritto dal Ministro o dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto, udite le giustificazioni del professore. Contro tale punizione, se inflitta dal rettore o dal direttore, è ammesso entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo.

La censura ai rettori e direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.

(commento di giurisprudenza)

89. Le punizioni, di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:

- a) grave insubordinazione;
- b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
- c) abituale irregolarità di condotta;
- d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.

La punizione di cui al n. 2 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria ⁽⁵⁵⁾.

Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale ⁽⁵⁶⁾.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.

All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito

personalmente dalla Corte di disciplina.

(55) Comma così modificato dall'*art. 5, L. 16 gennaio 2006, n. 18*.

(56) Ora, della pubblica istruzione.

90. Ove la gravità dei fatti lo richieda, il Ministro può ordinare a carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di conoscere le deduzioni dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.

91. Il rettore o direttore può ordinare la temporanea chiusura dei corsi, che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.

92. Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T.U. le disposizioni di cui all'*art. 63, comma 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, e 66 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960*, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato ⁽⁵⁷⁾.

(57) Vedi ora il *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3*.
